

Prot. F138/RNS

Bologna, 17 dicembre 2020

**OGGETTO: NUOVI CODICI ATECO 2007 (CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE)
In vigore dal 1° gennaio 2021: modifiche alla sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca)**

L'articolo 224, comma 2, lettera b) della L. n. 77/2020 (recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto che l'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione sopra richiamata, dovesse definire una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

L'ISTAT ha dovuto, conseguentemente, anticipare le attività di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO, già ufficialmente avviate anche a livello europeo da alcuni mesi e predisporre per la prima volta un aggiornamento della struttura della classificazione delle attività economiche: infatti, qualsiasi modifica a qualunque livello della classificazione, anche su pochi codici, comporta necessariamente il rilascio di una versione aggiornata della classificazione stessa.

Per ottemperare alle finalità statistiche, è stata predisposta la **nuova struttura ATECO 2007, aggiornamento 2021, che sarà adottata dall'ISTAT a partire dal 1° gennaio 2021.**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la nuova tabella sostituisce la struttura e le note esplicative della sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), in vigore dal 1° gennaio 2008.

Per un'utile consultazione si allega alla presente circolare il testo della nuova tabella, aggiornata per il 2021, consultabile sul sito web dell'ISTAT (si noti che le modifiche rispetto alla precedente versione sono evidenziate in colore rosso).

In generale, si evidenzia che la classificazione ATECO rappresenta la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) creata dall'Eurostat e adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano.

Il codice ATECO (o classificazione delle Attività Economiche) è una tipologia di classificazione formata da una combinazione alfanumerica, adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Come noto, con i codici ATECO viene adottata, a fini di semplificazione, la medesima classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi; inoltre, a decorrere dal 2008 il codice ATECO è



valido anche per le comunicazioni e le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate in sostituzione della precedente classificazione ATECOFIN 2004.

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica nella quale le lettere individuano il MACROSETTORE ECONOMICO e i numeri (da 2 a 6) rappresentano in modo dettagliato le specifiche ARTICOLAZIONI e SOTTOCATEGORIE dei settori medesimi.

Come noto¹, la classificazione è ad “albero” e si articola su cinque livelli, comprendenti, rispettivamente, le voci identificate da un codice:

1. Alfabetico, individuato da una lettera (sezioni)
2. numerico a due cifre (divisioni)
3. numerico a tre cifre (gruppi)
4. numerico a quattro cifre (classi)
5. numerico a cinque cifre (categorie)
6. numerico a sei cifre (sottocategorie).

E’ quest’ultimo codice, configurato in sei cifre, che rappresenta il codice di attività da utilizzarsi.

Ricordiamo che il codice ATECO definisce l’attività svolta dall’impresa ed è essenziale per l’apertura di una nuova partita IVA: all’atto di apertura di una nuova attività con richiesta di partita IVA il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia di attività che intende svolgere, identificandola nell’ambito dei codici attività indicati nella tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Tale codice attività dovrà essere riportato nelle comunicazioni/dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Il codice ATECO, inoltre, è il riferimento per gli ISA e per l’ottenimento di contributi e agevolazioni fiscali.

Ad ogni impresa si associa un codice ATECO in base all’attività **principale** che svolge (codice ATECO primario).

Se l’impresa svolge diverse attività economiche, oltre al codice ATECO primario (che indica il valore aggiunto relativo all’attività principale) saranno associate all’impresa uno o più codici c.d. “secondari”, al fine di definire le ulteriori attività economiche svolte dall’impresa.

I dati **dell’attività esercitata in via prevalente** devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972), come già indicato, in sede di apertura della partita IVA, attraverso

¹ Si veda la circolare dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F235 del 27 dicembre 2007.



l'apposito modello AA7/10² (indicando l'attività che si intende svolgere, in base alla classificazione ATECO 2007, nel quadro B del modello, riservato all'indicazione dell'attività prevalente)³.

Successivamente, qualora l'impresa modifichi l'attività principale che svolge, deve comunicare la relativa variazione di attività all'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972), entro 30 giorni dall'avvenuta variazione⁴, sempre utilizzando il modello AA7/10 sopra richiamato^{2,5}.

Per l'omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività prevista dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 sopra richiamato, è prevista la sanzione da euro 500 a euro 2.000⁶.

La sanzione è ridotta a 1/5 del minimo (pari a 100 euro) se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio⁶.

Tale attenuante specifica non esclude la possibilità di "regolarizzazione spontanea" delle violazioni commesse entro i termini previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento⁷); da tale precisazione discende che, *"pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività... resta comunque sanzionabile – in forza della lettura coordinata dell'articolo 5, comma 6 del D. Lgs. n. 471/1997 con quello concernente l'istituto del ravvedimento operoso – anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini previsti"*⁸.

Quanto alla natura della violazione di omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività sopra richiamate, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **esse hanno carattere formale**, rientrando tra le *"inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale"* (circolare n. 11/E-2019⁹).

La modifica del codice di attività, invece, non comporta l'obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati ai sensi dell'art. 35 del Dpr 633/72.

²La comunicazione dell'attività prevalente può essere effettuato, in alternativa al modello AA7/10, anche mediante il modello ComUnica in Camera di Commercio.

³ I dati relativi alle attività eventualmente svolte in via **non** prevalente devono, invece, essere indicate nel quadro G del modello AA7/10 richiamato.

⁴ si vedano le istruzioni al modello AA7/10 richiamato.

⁵ Per le variazioni delle eventuali attività secondarie si rinvia alle istruzioni allegate al modello AA7/10.

⁶ Si veda il comma 6, dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 471/1997.

⁷ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F31 del 16 febbraio 2016.

⁸ Si veda la risposta n. 86/2020 dell'Agenzia delle entrate (si veda, inoltre, la risposta 87-E/2020).

⁹ Per approfondimenti si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F35 del 28 maggio 2019.

**ATTENZIONE**

In considerazione che, in seguito alla emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate varie misure di sostegno alle imprese da applicarsi con riferimento ai codici ATECO comunicati dall'impresa beneficiaria, si consiglia di verificare di aver regolarmente comunicato tali codici verificandone la corrispondenza nella visura camerale¹⁰.

Cordiali saluti.

Allegati:

- CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ATECO, VERSIONE 2007, AGGIORNAMENTO 2021.

¹⁰ Si ricorda, ad esempio, che per poter accedere ai contributi previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto "Ristori") e dall'articolo 2 del D.L. n. 149/2020 (c.d. Decreto "Ristori-bis) il soggetto beneficiario deve aver regolarmente comunicato il codice ATECO all'Agenzia delle entrate con i modelli e le modalità previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle entrate curerà l'erogazione del contributo stesso in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020 (come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 358844/2020). Per approfondimenti al riguardo si rinvia ad apposita circolare dell'ufficio fiscale di prossima pubblicazione.